* SOCIETA’ DI CAPITALI

Nelle società di capitali prevale l’aspetto del patrimonio; esse assumono *personalità giuridica* , cioè sono trattate dalla legge come persone autonome, responsabili degli obblighi che nascono dall’attività dell’impresa.

Le società di capitali possono essere suddivise in società:

* A responsabilità limitata – S.r.l.;
* Per azioni – S.p.a.;
* In accomandita per azioni – S.a.p.a.

A RESPONSABILITA’ LIMITATA

**SOCIETA’**

**DI CAPITALI** PER AZIONI

IN ACCOMANDITA PER AZIONI

*La società a responsabilità limitata* è la forma più semplice di società di capitali; è particolarmente adatta a imprese di piccola o medie dimensione. Ciascuno dei soci è responsabile verso terzi solo per il capitale impegnato e non con il patrimonio personale.

La S.r.l. deve essere costituita con un atto notarile e con un capitale minimo di 10000 euro, di cui sono 2500 versati all’atto della costituzione.

*La società per azioni* è adottata dalle medie grandi imprese; deve essere costituita con atto notarile e con un capitale minimo di 120000 euro.

LE COOPERATIVE

*La società cooperativa* si realizza quando almeno tre soggetti gestiscono in comune una impresa che si prefigge lo scopo di fornire agli stessi soci (scopo mutualistico) bene e servizi.

Le cooperative costituite da meno di 9 soci sono obbligate ad applicare le norme sulle S.r.l. Sono riportati di seguito alcuni esempi.

* *Cooperative di abitanti o cooperative di edilizia:* è finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci a prezzi più convenienti di quelli del libero mercato.
* *Cooperativa agricola:* si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione e distribuzione di prodotti agricoli zootecnici.
* *Cooperativa di produzione e lavoro:* lo scopo di queste imprese consiste nel procurare lavoro, alle migliori condizioni possibili, per i propri soci-lavoratori.